

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E/O SISTEMI FISSI PER TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI.

Premesso che:

Il Comune di Tarquinia nella persona del Sindaco dott. Alessandro Giulivi intende aderire al principio di precauzione di derivazione comunitaria ex art. 174 del Trattato della Comunità Europea, e dare attuazione all'art. 32 della Costituzione anche nei suoi riflessi ambientali relativi agli effetti a lungo termine che gli inquinamenti possono provocare sulla salute della popolazione.

Particolare rilievo assume la tutela della popolazione e dell'ambiente dall'esposizione ai campi elettromagnetici provenienti da sorgenti di telefonia mobile per l'installazione di impianti radio base.

Si intende, in tal modo, dare attuazione alla legge del 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla esposizione delle popolazioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; e all'art. 8 punto 6 che dispone "*I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*".

Anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 1612 del 6 aprile 2004. "*riconosce al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio*"

A tal fine si è ritenuto necessario disciplinare e regolamentare l'installazione delle Stazioni radio Base sul territorio comunale prevedendone le modalità e indicando i siti ritenuti idonei per minimizzare l'esposizione della popolazione e fornire una valida tutela degli aspetti architettonici della città di Tarquinia, nota per il suo patrimonio storico archeologico.

Lo strumento utilizzato e individuato dal settore all'Urbanistica insieme al consulente legale prescelto dalla Giunta è stata la Conferenza di Servizi radicata in seno al Municipio ex legge 241/90 con la partecipazione delle società interessate e i lavori si sono aperti in data 13/11/2003.

Le società hanno provveduto a fornire ai Comuni la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile per i prossimi due anni, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;

Si è proceduto ad esaminare e a concertare siti idonei per le nuove installazioni in quanto già utilizzati o non impattanti sulla salute umana e contestualmente adeguati allo sviluppo della rete di telefonia, sempre nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base,

Inoltre, nelle riunioni propedeutiche alla concertazione si è tenuto conto, nella elaborazione dei siti idonei alla eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

Si è proceduto a determinare quegli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;

Si intende comunque verificare la possibilità, con gli altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile, di condivisione dei siti; tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili
Tutto ciò premesso, si dettano le seguenti prescrizioni

art.1

Misure di tutela

Le misure previste da questo Regolamento mirano in modo prioritario alla difesa della salute pubblica dai rischi derivanti dall'esposizione della popolazione all'emissione di onde elettromagnetiche nel breve, medio e lungo periodo, alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e dei beni ambientali.

In ottemperanza a quanto sopra e secondo i principi di precauzione e prevenzione, il criterio cui il presente regolamento si riferisce prioritariamente è la minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'emanazione di onde elettromagnetiche al fine della tutela della salute.

Art.2

Regime autorizzatorio

Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di concessione edilizia rectius Permesso di costruire, previo parere dell'ufficio tecnico comunale per i profili urbanistici, della A.S.L., dell'A.R.P.A.T., e dei preposti uffici per la procedura di V.I.A. per la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della Legge del 1 luglio 1997, n° 189, della soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Ente Parco per i nulla osta relativi alla tutela ambientale, paesaggistica e monumentale. Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza dei servizi.

Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e il rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia. Può essere concessa l'aggiunta di nuovi impianti ad una rete già esistente laddove tali nuovi impianti concorrano alla diminuzione dell'esposizione della popolazione all'emissione di onde elettromagnetiche.

E' vietata l'installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi su immobili vincolati ai sensi del D.L.vo 29 ottobre 1999, n°490.

E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese. A tal fine copia di tutta la documentazione già esistente e da acquisirsi dovrà essere contenuta in un apposito registro di cui l'Autorità Comunale dovrà nominare un responsabile.

Il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni di loro competenza entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione dei documenti contemplati nell'art. 3.

Art.3

Documentazione

La documentazione necessaria al rilascio comprende:

- istanza in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall'avente titolo;
- copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni fissate da questo Regolamento in quanto alle distanze di sicurezza;
- progetto delle opere asseverato in unica tavola da parte di un tecnico abilitato, e costituito da relazioni di elaborati grafici di rilievo in scala 1:10.000 rappresentante lo stato attuale dei luoghi; relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell'impianto; prospetti e pianta; documentazione fotografica;

- dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente Regolamento;
- dichiarazione (o fotocopia autenticata), ove necessario, dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D. M. 23.05.92, n° 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
- segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- certificazione delle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell'impianto, riportanti i parametri necessari ad una adeguata stima preventiva dell'intensità del campo emesso ed in particolare: banda di frequenza nella quale opererà l'impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale, guadagno massimo di potenza dell'antenna; direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva elettrica e meccanica;
- pareri previsti dall'articolo precedente ed in particolare i pareri favorevoli dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.T. ed, eventualmente, dell'ISPESL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto di valori limite di cui al presente regolamento dalla quale risulti:
 - a. che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano contenute entro i limiti di cui al D.M. 381/98 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;
 - b. l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle 2 fasce orarie di maggior traffico telefonico;

-la valutazione dell'inquinamento acustico al fine del rispetto dei limiti per le emissioni di rumore causate dall'impianto;

-l'indicazione analitica degli altri impianti per stazioni radio base conosciuti e/o di proprietà della società presenti nella zona per un'area concentrica pari a 300 mt.;

-la preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale di aree e immobili di proprietà comunale per l'installazione di impianti e in particolare la preventiva richiesta di utilizzazione in condivisione – cositing-delle aree prescelte in sede di accordo di intesa e specificate all'art.4.

art.4

Obiettivi di qualità

Gli impianti devono essere collocati, di norma, nelle aree prescelte in seguito a concertazione tra le parti e ivi indicate

Lido di Tarquinia: L'installazione potrà avvenire sul pensile di distribuzione dell'acqua con progettazione organica con le preesistenze oppure su manufatti preesistenti di elevata altezza e volumetria;

Località Marina Velca con progettazione di arredo urbano su un massimo di due siti;

- Località Voltone – L'installazione potrà avvenire sul pensile di distribuzione dell'acqua potabile con progettazione organica con le preesistenze.

-

- Zona artigianale: con le stesse considerazioni e prescrizioni del precedente sito;

-

- Località S. Maria in sostituzione di tutte le proposte formulate per le zone rurali su sito unico per tutte le società proponenti e previa progettazione che tenga conto del valore ambientale del sito stesso;

-

- Pensile del serbatoio comunale in località Clementina con progettazione di riqualificazione architettonica del manufatto con l'eliminazione di tutti gli altri siti preposti o installati nel centro urbano.

E' vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo e all'interno di parchi gioco e di aree destinate ad attività sportive.

Art.5

Tutela della Salute

L'Autorità Comunale garantisce la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione della esposizione ai campi elettromagnetici sia attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio (di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 2) della Legge 36/2001 e la minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione sia mediante una costante informazione con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici con campagne di monitoraggio periodiche in collaborazione con ISS e ISPESL.

Art.6

Ubicazione degli impianti

La collocazione di nuovi impianti o la ricollocazione, eventualmente necessaria, di impianti già esistenti e non rispondenti ai criteri definiti dal presente Regolamento è regolata dall'indicazione delle aree prescelte in sede di conferenza di servizio.

Art.7

Microcelle

L'autorizzazione alla collocazione di microcelle sul territorio comunale compete all'A.C. in quanto responsabile della gestione del territorio e della salute dei cittadini, e, in caso di valutazione positiva, tale collocazione è consentita solo nelle zone che, in seguito a rilevamenti e controlli effettuati da tecnici incaricati dal comune in collaborazione con i tecnici delle società interessate, risultano non coperte dal servizio di telefonia cellulare o là

dove la loro collocazione in sostituzione di altri impianti di emissione già esistenti può servire a ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici tenendo conto di quanto espresso all'art. 6.

Gli Uffici Tecnici del Comune devono dotarsi di una piantina del territorio comunale nella quale siano segnalate le effettive collocazioni delle microcelle sul territorio.

I gestori che abbiano collocato, collocino o collocheranno microcelle senza l'autorizzazione degli Uffici Comunali incorreranno nelle sanzioni civili e penali previste per Legge e dall'A.C.

Art.8

Controlli

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che in caso dei superamenti dei valori massimi autorizzati la riduca automaticamente o disattivi l'impianto stesso.

Per ogni sito sede di impianti sarà installato dalle società di telefonia proprietarie un idoneo apparecchio di rilevazione continua delle emissioni per un monitoraggio del campo elettromagnetico in corrispondenza delle aree e degli edifici, o anche di parte degli edifici (per ciò che riguarda le Microcelle), più esposti da parte di tecnici incaricati dal comune in numero non inferiore a 6 rilevamenti annui. Sarà nominato dall'Amministrazione comunale un responsabile, con l'incarico di provvedere alla raccolta e all'archiviazione dei dati rilevati dalle suddette apparecchiature, nonché di provvedere o far provvedere alla necessaria manutenzione ed al controllo del corretto funzionamento delle stesse.

I dati di tali rilevamenti saranno resi accessibili ai cittadini su loro semplice richiesta.

Art.9

Revoca delle concessioni e oneri a carico dei gestori

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti e della durata della concessione che l'Amministrazione Comunale fa al gestore di telefonia mobile, da specificarsi chiaramente sul contratto il richiedente dovrà sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi entro i 9 mesi dalla data di scadenza ove questa non venga rinnovata. Tale obbligo dovrà comprendere anche il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente. A garanzia di tale obbligo il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza delle concessioni.

Art.10

Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi. Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di € 10'000'000. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si procederà ad emanare i conseguenti provvedimenti contemplati dalla legge, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente ed eventuale conseguente disattivazione dell'impianto.

Art.11

Altri oneri economici a carico dei gestori e sanzioni

I costi necessari per consentire all'Amministrazione comunale o agli enti da essa incaricati, ad eseguire le attività di controllo degli impianti, di verifica delle condizioni di installazione di impianti e microcelle, di monitoraggio ed altre previste da questo regolamento a scopo preventivo e cautelativo sono da considerarsi, mediante clausola specificata nei contratti, a carico del gestore di telefonia mobile.

Art.12

Disposizioni transitorie e finali

I. A cura dell'Ufficio all'Urbanistica sarà predisposta un catasto delle emissioni elettromagnetiche .A tal fine sarà redatta una planimetria, in scala 1:10.000, in cui saranno evidenziati e localizzati gli impianti per la telefonia cellulare e le relative distanze da fabbricati e dagli altri luoghi così come indicati all' art. 6 del presente regolamento, corredate dalla documentazione dei singoli impianti.

II. E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile o di altri servizi similari per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti.

V. Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e quelli in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno l'obbligo di adeguarsi allo stesso entro 6 mesi eccezionalmente e comprovatamente prorogabili per altri 6 mesi.

I piani di risanamento, con riferimento agli impianti già esistenti nell'ambito del territorio comunale, verranno redatti di concerto con le Autorità Comunali, Regionali e le Società di Telefonia Mobile determinando tempi di rimozione e modalità anche con riferimento agli oneri economici per la riallocazione e sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria, dell'A.R.P.A.T. e all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Il mancato risanamento degli impianti fissi individuati in seguito ad accordi intervenuti tra le parti comporterà la decadenza dal presente accordo.

Per quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.